



RICREA

CONSORZIO NAZIONALE RICICLO
E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO

Regolamento Ricrea

approvato dall'assemblea dei soci del 3 Ottobre 2017

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. 3
Art. 2	Conсорziati	Pag. 3
Art. 3	Quote di partecipazione al Consorzio	Pag. 3
Art. 4	Adesione al Consorzio	Pag. 4
Art. 5	Vigilanza, controlli, infrazioni e sanzioni	Pag. 4-5
Art. 6	Funzionamento dell'Assemblea ordinaria	Pag. 5
Art. 7	Consiglio di amministrazione. Elezione. Prima convocazione. Gruppi di lavoro	Pag. 5-6
Art. 8	Elezione del Collegio sindacale	Pag. 6
Art. 9	Libri sociali obbligatori	Pag. 7

REGOLAMENTO CONSORTILE

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 19 dello statuto del Consorzio Nazionale Acciaio (di seguito il "Consorzio" o "RICREA") al fine della sua attuazione e per assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Art. 2 (Consortiati)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, dello statuto, la prevalenza del materiale di acciaio utilizzato dai trasformatori di imballaggi in materiale composito è valutata sulla base del peso dell'acciaio rispetto agli altri materiali, tenuto conto altresì del rilievo delle parti in acciaio dell'imballaggio composito per la realizzazione della sua funzione principale.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 5, dello statuto, la categoria di appartenenza del consorziato che esercita attività diverse riferibili a più di una delle categorie indicate nell'art. 2 dello statuto è individuata dal Consiglio di amministrazione sulla base dell'attività che, in base alla specifica documentazione fornita dal consorziato, risulti contribuire in misura prevalente alla realizzazione delle quantità annue immesse sul mercato nazionale.

Art. 3 (Quote di partecipazione al Consorzio)

1. Fermo l'importo fisso della quota di partecipazione stabilito dall'art. 4, comma 3 dello statuto, l'importo variabile, ivi previsto, è determinato con riferimento all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione sulla base dei seguenti criteri:
 - i) relativamente alla categoria dei Produttori, a € 0,32 per ogni tonnellata di materie prime di imballaggio in acciaio prodotte, importate e cedute nel territorio dello Stato e destinate alla fabbricazione di imballaggi;
 - ii) relativamente alla categoria dei Trasformatori, a € 0,66 per ogni tonnellata di imballaggi in acciaio trasformati e ceduti nel territorio dello Stato ovvero per ogni tonnellata di imballaggi vuoti in acciaio importati nel territorio dello Stato;
 - iii) relativamente alla categoria degli Autoproduttori, a € 1,25 per ogni tonnellata di materie prime di imballaggio in acciaio prodotte o importate nel territorio dello Stato e destinate alla fabbricazione di imballaggi;
 - iv) relativamente alla categoria dei Recuperatori e Riciclatori, a € 0,20 per ogni tonnellata di rifiuti di imballaggio in acciaio recuperata o riciclata nel territorio dello Stato.
2. Ciascun consorziato attesta con dichiarazione sottoscritta all'atto dell'adesione, a seconda della categoria di appartenenza, i quantitativi delle materie prime di imballaggio e/o degli imballaggi gestiti determinati secondo i criteri indicati nel comma 1.
3. Ogni anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovranno essere comunicate a RICREA le quantità realizzate nell'anno precedente nel territorio dello Stato, utilizzando i seguenti criteri:
 - a. Relativamente alla categoria dei Produttori e degli Autoproduttori tramite una dichiarazione scritta dei consorziati.
 - b. Relativamente alla categoria dei Trasformatori attraverso la verifica di RICREA delle dichiarazioni CAC a Conai.
 - c. Relativamente alla categoria dei Recuperatori e Riciclatori, RICREA stesso procederà alla verifica delle quantità.
4. Ogni tre anni, entro due mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio di RICREA, lo stesso provvederà al calcolo della media aritmetica delle quantità realizzate nel triennio precedente, valutando le variazioni positive o negative superiori al 10% rispetto all'ammontare dei quantitativi dichiarati per il periodo precedente.
5. In caso di aumento della quota di partecipazione, a partire dal successivo triennio dall'approvazione del presente regolamento, il consorziato versa al Consorzio l'importo corrispondente alla variazione, mentre in caso di diminuzione della quota non si dà luogo alla restituzione di somme ai consorziati. Le variazioni della quota di partecipazione non hanno mai effetto per il passato.
6. Per i consorziati già aderenti al Consorzio alla data di approvazione del presente regolamento, le quote di riferimento applicabili sono calcolate sulla base dei tonnelli al 31 dicembre 2016. In sede di prima applicazione non si darà luogo ad alcun conguaglio.

Art. 4
(Adesione al Consorzio)

1. Per aderire a RICREA l'impresa deve inviare una specifica domanda completa di tutte le informazioni secondo quanto riportato nel modulo pubblicato sul sito web del Consorzio.
2. Per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, 2, 3 dello statuto, la domanda di adesione può essere presentata anche attraverso l'Associazione imprenditoriale di categoria alla quale l'impresa aderisce. A tal fine l'impresa è tenuta a conferire specifica procura all'Associazione, una copia della quale è conservata dal Consorzio. L'impresa deve assicurarsi che l'Associazione di appartenenza fornisca al Consorzio ogni dato e informazione utile ai fini della deliberazione sulla richiesta di adesione
3. L'adesione a RICREA per il tramite delle Associazioni non esonera il consorziato dalla responsabilità per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie, regolamentari.
4. Per le imprese di cui all'Art. 2 comma 3 lett. b dello statuto la domanda di adesione deve essere corredata dell'autorizzazione per lo svolgimento delle operazioni di recupero dei metalli e conformità alle norme cogenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, prevenzione incendio e gestione delle emergenze, oltre a tutte le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti. In aggiunta è richiesta la presenza delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. L'adesione si intende perfezionata quando l'azienda o le aziende o l'associazione di categoria di riferimento a cui l'azienda aderisce rappresentino almeno il 10% delle quantità recuperate o riciclate da RICREA nel territorio dello Stato così come indicato su RGPS (Relazione sulla Gestione e Programma Specifico di Prevenzione).
5. Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di adesione nella prima riunione utile.
6. L'adesione si intende perfezionata per effetto della deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione.
7. La decisione del Consiglio di amministrazione in merito alla domanda di adesione è comunicata per iscritto all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda deve essere debitamente motivato.
8. Al momento dell'accoglimento della domanda di adesione, il Consiglio di amministrazione determina la quota di partecipazione del nuovo consorziato secondo quanto stabilito dall'art. 4 dello statuto e dal precedente art. 3 del presente regolamento.

Art. 5
(Vigilanza, controlli, infrazioni e sanzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione vigila sull'osservanza delle norme di legge in materia di riciclo e recupero dei rifiuti dei materiali di imballaggio in acciaio, nonché di quelle statutarie e regolamentari da parte di tutti i consorziati e a tal fine può svolgere gli opportuni controlli. Il grave inadempimento degli obblighi consortili comporta l'applicazione di una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione può richiedere per iscritto, in qualunque momento, a ciascun consorziato informazioni e chiarimenti, nonché l'invio di documentazione contabile e amministrativa utile ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili. Il consorziato è tenuto a rispondere per iscritto alla richiesta del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il mancato invio della risposta da parte del consorziato costituisce un comportamento sanzionabile secondo quanto previsto nel comma 3.
3. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti infrazioni, sanzionabili entro l'importo massimo per ciascuna di esse indicata:
 - a) omessa comunicazione delle informazioni richieste : € 500,00 (cinquecentoeuro/00);
 - b) mancato versamento dei contributi consortili richiesti: € 500,00 (cinquecentoeuro/00).
4. Nel caso in cui venga rilevata un'infrazione, il Consiglio di amministrazione provvede a contestarla per iscritto al consorziato, assegnando a quest'ultimo un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di chiarimenti scritti. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva i chiarimenti del consorziato, ovvero li ritenga insufficienti a escludere o a giustificare l'infrazione rilevata, intima a quest'ultimo il pagamento, a titolo di sanzione, di una somma commisurata alla gravità dell'infrazione commessa, entro i limiti massimi indicati nel comma 3.
5. La decisione del Consiglio di amministrazione è comunicata senza indugio al consorziato. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di amministrazione, se superiore a 400,00 € (quattrocentoeuro), sospende il diritto di voto del consorziato fino al pagamento della sanzione ovvero fino all'eventuale impugnazione della sanzione davanti all'Autorità giudiziaria competente. In ogni caso, restano fermi gli obblighi del consorziato connessi alla sua partecipazione al Consorzio.
6. La decisione d'irrogazione della sanzione è impugnabile innanzi all'Autorità giudiziaria competente. L'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione irrogata.
7. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, il ritardo nel versamento di somme a qualsiasi titolo dovute al Consorzio comporta l'applicazione di interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di

interessi moratori è immediatamente esigibile, anche in mancanza di costituzione di mora del consorziato.

8. Gli atti e i documenti acquisiti in relazione all'attività di controllo sono custoditi con modalità tali da assicurare la segretezza e sono trattati in conformità alla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6

(Funzionamento dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale verifica la regolarità delle operazioni assembleari.
2. Prima dell'inizio dell'Assemblea ciascun consorziato riceve dal Presidente, o da altra persona da questi incaricata, il proprio biglietto di ammissione all'Assemblea nel quale sono riportati gli elementi identificativi del consorziato, l'indicazione della sua quota di partecipazione e il numero di voti attribuiti.
3. Sulla base dei biglietti di ammissione ritirati il Presidente accerta la validità della costituzione dell'Assemblea e individua le maggioranze richieste per l'adozione delle deliberazioni indicate all'ordine del giorno. Il quorum deliberativo è determinato con riferimento al numero dei presenti all'apertura di ciascuna votazione.
4. Il Presidente stabilisce le modalità di espressione, rilevazione e computo dei voti, eventualmente anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici.
5. Il singolo consorziato può conferire all'Associazione di categoria alla quale aderisce una specifica delega per la partecipazione in Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 10 dello statuto. Le deleghe sono conservate presso la sede del Consorzio.
6. Il conferimento della delega alle Associazioni autorizza queste ultime a richiedere il rilascio del biglietto di ammissione all'assemblea per conto del singolo Consorziato.
7. In caso di conferimento della rappresentanza assembleare alle Associazioni di categoria, queste ultime attestano sotto la loro responsabilità l'autenticità delle sottoscrizioni delle deleghe da parte dei consorziati e la conformità all'originale delle relative copie trasmesse a RICREA a mezzo fax o posta elettronica certificata. Il Consorzio può sempre verificare l'autenticità delle deleghe e chiedere la presentazione degli originali, in mancanza dei quali il voto per delega non è consentito.
8. L'Associazione di categoria partecipa all'Assemblea del Consorzio in persona del suo legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato dal legale rappresentante. La delega del Consorzio all'Associazione autorizza il rappresentante legale di quest'ultima a subdelegare il potere di partecipazione, di intervento e di voto all'Assemblea del Consorzio nei limiti sopra indicati.
9. In sede di Assemblea, l'Associazione di categoria esprime tanti voti quanti sono quelli spettanti ai consorziati che le hanno attribuito la delega. Nel caso in cui i consorziati abbiano impartito indicazioni di voto difformi in ordine alle deliberazioni da assumere, l'Associazione esprime i voti in conformità alle indicazioni ricevute.
10. Fermo quanto previsto nel precedente art. 5, il Consorzio che non sia in regola, al momento della votazione, con il versamento della quota di partecipazione, dei contributi consortili e di qualsiasi altro obbligo finanziario nei confronti del Consorzio non può esercitare il diritto di voto.
11. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal segretario nominato dal Presidente o, in caso di assemblea straordinaria, dal notaio a tal fine incaricato. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia.
12. Il verbale dell'Assemblea riporta il testo delle deliberazioni poste in votazione, la sintesi degli interventi, le risposte fornite alle richieste d'informazioni e l'esito delle votazioni, con indicazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. Il verbale dell'Assemblea riporta, anche in allegato, l'elenco dei nominativi dei partecipanti, in proprio o per delega, e il numero dei voti spettanti a ciascun partecipante.

Art. 7

(Consiglio di amministrazione. Elezione. Prima convocazione. Gruppi di lavoro)

1. Alla scadenza del mandato il Consiglio di amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione contestualmente all'approvazione del bilancio annuale.
2. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste formate con le candidature presentate dai consorziati per ognuna delle categorie previste nell'art. 2 dello statuto alle quali appartenga almeno un consorziato. Ciascun consorziato non può presentare più di una lista di candidati, che deve essere espressione della categoria alla quale appartiene.
3. Il numero dei candidati per ciascuna lista è stabilito come segue:
 - a. almeno due candidati per quelle espressioni della categoria dei Produttori;
 - b. almeno nove candidati per quelle espressioni della categoria dei Trasformatori;
 - c. almeno due candidati per quelle espressioni della categoria dei Recuperatori e Riciclatori;
 - d. almeno un candidato per quelle espressioni della categoria degli Autoproduttori.

4. La convocazione dell'Assemblea di cui a precedente comma 1 contiene l'invito ai consorziati a presentare le liste di candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione.
5. Ciascuna lista deve indicare la categoria di consorziati della quale è espressione. Le candidature devono indicare il nome, il cognome e l'eventuale impresa consorziata di appartenenza del candidato. Unitamente alle liste devono essere presentate, a pena di inefficacia delle candidature, le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Ogni candidato può essere indicato in una sola lista.
6. Le liste devono essere presentate a RICREA a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori affinché i consorziati e gli altri soggetti legittimati possano prenderne visione.
7. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista per le categorie degli Autoproduttori e dei Recuperatori e Riciclatori, nessun consigliere può essere eletto in rappresentanza di tali categorie di consorziati.
8. Le liste dei candidati sono messe a disposizione dei consorziati presso gli uffici di RICREA a partire dal 5° giorno antecedente quello fissato per l'Assemblea.
9. Il Presidente può disporre la pubblicazione delle liste sul sito web del Consorzio.
10. Ciascun consorziato può votare esclusivamente per la lista espressione della propria categoria di appartenenza. Il voto del consorziato espresso in favore di una lista diversa da quella di riferimento della sua categoria non ha effetto.
11. La prima convocazione del nuovo Consiglio di amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano.
12. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di gruppi di lavoro su tematiche specifiche. I gruppi di lavoro svolgono funzioni consultive e preparatorie con riferimento alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Ai gruppi di lavoro partecipano i componenti del Consiglio di amministrazione e possono essere invitati a parteciparvi i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali di riferimento ed espressione delle categorie dei consorziati iscritti a RICREA e altri soggetti individuati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente o della maggioranza dei consiglieri.

Art. 8 (Elezione del Collegio sindacale)

1. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione dei componenti del nuovo Collegio sindacale contestualmente all'approvazione del bilancio annuale. Il Consiglio di amministrazione provvede inoltre a chiedere al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico la designazione del sindaco effettivo e del sindaco supplente secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 1, dello statuto.
2. La convocazione dell'Assemblea di cui a precedente comma 1 contiene l'invito ai consorziati a presentare le candidature per l'elezione dei componenti del Collegio sindacale.
3. Le candidature dei consorziati devono essere presentate a RICREA, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori affinché i consorziati e gli altri soggetti legittimati possano prenderne visione.
4. Il Presidente può eventualmente disporre la pubblicazione delle candidature sul sito web del Consorzio.
5. Le candidature devono indicare il nome e il cognome del candidato, nonché il suo numero di iscrizione nel registro dei revisori contabili. Unitamente a ciascuna candidatura deve essere depositata la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, la sua iscrizione nel registro dei revisori contabili e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
6. L'elenco delle candidature è messo a disposizione dei consorziati presso gli uffici di RICREA a partire dal 5° giorno antecedente quello fissato per l'Assemblea.
7. Sulla base delle candidature presentate, il Presidente procede alla formazione di un'unica lista dei candidati dei consorziati, elencati in ordine alfabetico.
8. Ciascun consorziato vota per la lista dei sindaci esprimendo un numero di preferenze non superiore al numero di sindaci effettivi e supplenti che devono essere nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello statuto.
9. Vengono eletti sindaci effettivi, oltre alla persona designata dai Ministeri, coloro che ottengono il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero di sindaci effettivi di nomina assembleare stabilito ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello statuto. Vengono eletti altresì Sindaci supplenti, oltre alla persona designata dai Ministeri, coloro che seguono nell'ordine di graduatoria delle preferenze ottenute, fino a concorrenza del numero di sindaci supplenti di nomina assembleare stabilito ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello statuto.

Art. 9

(Libri sociali obbligatori)

1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, RICREA è tenuto a conservare:
 - a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del consorziato, la data della sua ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.
2. Alla conservazioni dei libri previsti alle precedenti lettere a), b), c) del precedente comma provvede il Consiglio di amministrazione. Alla conservazione del libro di cui alla lettera d) del precedente comma provvede il Collegio sindacale.
3. I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e vidimati in ogni foglio da un notaio.
4. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati nei punti a) e b) del precedente comma 1.